



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2017 - 127 Data 17-10-2017	OGGETTO: ATTO DI RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. PRODOTTO DAL PRESIDENTE DEL CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO AVVERSO ORDINANZA DEL 20.09.2017. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIUSEPPE CRISCUOLO.
--	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciassette** del mese di **Ottobre**, alle ore **16:30** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
CAPOLUONGO BRUNO	X	
SEPE PAOLO	X	
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA		X
BRACCIANO ALFONSO	X	
PRESENTI N. 4		
ASSENTI N. 1		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: Atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. prodotto dal Presidente del Consorzio Idrico Terra di Lavoro avverso ordinanza del 20.09.2017. Conferimento incarico legale avv. Giuseppe Criscuolo.

La Giunta comunale

Premesso

- Ø che il Comune di Carinaro è parte del Consorzio Idrico Terra di Lavoro (CITL);
- Ø che il Comune di Carinaro, unitamente ai Sindaci dei Comuni di Francolise, Casapesenna, Conca della Campania, Falciano del Massico, Formicola, Marcianise, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Pontelatone, San Marcellino e Villa di Briano, aveva sollecitato la convocazione dell'Assemblea consortile al fine di procedere al rinnovo degli organi sociali;
- Ø che il Presidente dell'Assemblea del CITL, con nota prot. 9867 del 20/07/2017

dichiarava irricevibile la richiesta di convocazione da parte dei comuni richiedenti, ai sensi del vigente statuto consortile;

Ø che il Prefetto di Caserta, con nota prot. 57579 del 20/07/2017, evidenziava che detto consorzio, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del TUEL non ricadeva nell'ambito di applicazione del medesimo D. lgs. 267/2000, pur assicurando la debita sensibilizzazione nei confronti degli organi sociali;

Ø con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 28.08.2017 si conferiva incarico legale all'avv. Giuseppe Criscuolo per ottenere la convocazione dell'Assemblea del CITL;

Ø con Ordinanza del 20.09.2017 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere veniva accolto il ricorso dei Comuni consorziati ordinando al CITL l'immediata convocazione dell'assemblea al fine di procedere alla nomina del Presidente, Vice Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ø in data 05.10. 2017 veniva notificato atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la suddetta ordinanza innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

Ritenuto che sussistono fondati motivi per tutelare le ragioni dell'Ente opponendosi all'atto di reclamo avverso l'ordinanza del 20.09.2017 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

Richiamati

Ø l'art. 17 del d.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) comma 1 lettera d) che recita: *"Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: [...] concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali"*;

Ø la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC che stabilisce che *"il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, "un quid pluris" per prestazione o modalità organizzativa"*;

Dato atto che la prestazione oggetto della presente deliberazione è una prestazione singola, episodica, svolta personalmente dall'avvocato incaricato, sulla base di un contratto che, pur avendo ad oggetto servizi legali, è inquadrabile, nel "contratto d'opera" ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, secondo cui si ha contratto d'opera *"quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, col lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente"*;

Acquisiti i prescritti pareri, resi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

con votazione unanime

delibera

1) di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente riportata;

2) di conferire apposito mandato legale al fine di opporsi all'atto di reclamo proposto dal Presidente del CITL avverso l'ordinanza del 20.09.2017 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

3) di conferire in relazione al punto 2) apposito mandato legale all'avv. Giuseppe

Criscuolo con studio in Aversa (CE) alla Via Arturo Garofalo 8;

4) di autorizzare la spesa di € 500,00 incluso IVA e CPA a valersi sul Bilancio di Previsione 2017 - 2019;

5) di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l'adozione degli atti conseguenti al presente deliberato;

6) di conferire al presente deliberato, ai sensi dell'art. 134 del TUOEL D. lgs. 267/2000, l'immediata eseguibilità.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. prodotto dal Presidente del Consorzio Idrico Terra di Lavoro avverso ordinanza del 20.09.2017. Conferimento incarico legale avv. Giuseppe Criscuolo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
☒	Parere favorevole
☐	Parere sfavorevole
☐	Parere non dovuto
Carinaro, li 17.10.2017	
	Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Erika Liguori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
☒	Parere favorevole
☐	Parere sfavorevole
☐	Parere non dovuto

Carinaro, li 17.10.2017	Il Responsabile del Servizio
	Dr. Salvatore Fattore

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETARIO

PROPOSTA N. 23 DEL 17-10-2017

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 127 DEL 17-10-2017

Oggetto: ATTO DI RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. PRODOTTO DAL PRESIDENTE DEL CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO AVVERSO ORDINANZA DEL 20.09.2017. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIUSEPPE CRISCUOLO.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Erika Lig

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.